ALESSANDRO BONANNI
NOTAIO

Via Guidubaldo Del Monte, 13 00197 ROMA T. +39 06 80690239

REGISTRATO A

E-mail: abonanni@notariato.it

ROMA 4
II 02 novembre 2015
al n. 26934 serie 1T
Euro 356,00

Repertorio N.		1057	Raccolta N.		v. 306	306 ——				
—- атт	o costi	TUTIVO DI S	SOCIE	TÀ A RES	PONSABILIT	À LIM	ITATA			
- REPUBBLICA ITALIANA -										
L <b>'</b> anno	duemila	quindici,	il	giorno	ventisei	del	mese	di		
ottobre-										
- 26 ottobre 2015 -										

In Roma e nel mio studio in via Guidubaldo Del Monte n. 13—innanzi a me **ALESSANDRO BONANNI**, Notaio in Roma, con studio in Via Guidubaldo Del Monte 13, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è comparso:

- ARCIERI FRANCESCO, nato a Roma il giorno 9 luglio 1956, ivi residente in Via Della Mendola n. 212, codice fiscale dichiarato RCR FNC 56L09 H501F.
- Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue:

## -ARTICOLO 1-

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "IUSCOM SRL" società a responsabilità limitata unipersonale—

# -ARTICOLO 2-

La Società ha sede nel Comune di Formello.—

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Via delle Macere 20.

## ----ARTICOLO 3----

La società ha l'oggetto, la durata, e sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale in calce al presente atto riportato.

# -----ARTICOLO 4----

- Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) e viene così sottoscritto:
- per euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) da ARCIERI—

## -ARTICOLO 5-

La società è amministrata da un amministratore unico munito della rappresentanza generale della società e dei poteri di cui allo statuto sociale.

La carica di amministratore unico, fino a dimissioni o revoca, viene assunta da ARCIERI Francesco, che accetta, dichiarando di non avere a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

## -ARTICOLO 6-

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni

anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.-

#### -ARTICOLO 7-

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, determinate in approssimativi euro 1.600,00 (milleseicento e zero centesimi), comprensive della imposta di registro ed accessori, dei diritti del Registro delle Imprese, degli onorari e diritti notarili, nonché di ogni altra spesa per la costituzione della Società sono a carico della Società stessa.

I comparenti danno atto di aver preso visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e consentono, per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'informativa medesima.

#### ---ARTICOLO 8-

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo-

#### -STATUTO-

#### -DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO DURATA -

1) - È costituita una società a responsabilità limitata denominata - "IUSCOM - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA". -2) - La società ha sede nel Comune di Formello. La società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. -3) - La società ha per oggetto: progetti di comunicazione, uffici stampa e relazioni istituzionali; l'esercizio, in Italia e/o all'estero di attività 'promozionali, pubblicità, di marketing e di pubbliche relazioni nel campo dell'editoria e degli altri mezzi di comunicazione; la realizzazione, la distribuzione, la concessione, la subconcessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli articoli pubblicitari; l'organizzazione di viaggi, soggiorni ed ogni altro bene relativo ad attività pubblicitarie e/o promozionali di formazione, nonché lo svolgimento di studi e ricerche di mercato nei settori suddetti, attività da esercitarsi direttamente o per conto di terzi; l'attività di agenzia di pubblicità con studio di fotografia industriale e pubblicitaria, l'attività grafica, di immagine coordinata; la prestazione di servizi a imprese, ditte, società ed enti pubblici e privati, relativamente alle attività di cui sopra; la esecuzione e la realizzazione di servizi fotografici e di illustrazioni, commerciali; l'organizzazione di eventi congressuali volti alla promozione prodotti e corsi di formazione e/o aggiornamento, l'edizione di testi scientifici, la fornitura di servizi multimediali e produzione di mezzi audiovisivi nelle forme

più svariate per utilizzo pubblicitario, educazione e/o anche digitali, per finalità artistiche e promozione; la diffusione di immagini, l'organizzazione di convegni, conferenze stampa, fiere, mostre ed esposizioni, di uffici stampa, di selezioni e premi letterari e scientifici e ogni attività nel campo delle pubbliche relazioni, le ricerche ed analisi di mercato, le indagini conoscitive sia qualitative che quantitative; -- l'attività editoriale in generale, nonché in particolare, gestione giornalistica, redazione e grafica, fotocomposizione, la pubblicazione, la distribuzione, la diffusione e la vendita in proprio e per conto di terzi di libri, riviste, periodici, pubblicazioni, bollettini, organi di categoria, bilanci e delibere sociali (con esclusione di giornali e quotidiani in genere), nonché la gestione e concessione di spazi pubblicitari su supporti editoriali e di comunicazione predetti ed ogni altra attività connessa e la pubblicazione tramite internet di testate e materiale giornalistico; — - l'organizzazione di eventi connessi con il mondo della vela, della nautica, auto e moto quali: a) regate, gare di regolarità; b) meeting e conferenze attinenti il tema del mare, della nautica e dei motori in genere; c) mostre esposizioni saloni nautici motoristici (auto e moto); d) attività mirate alla salvaguardia e promozione della cultura del mare e delle sue dell'automobilismo storico: — e) attività formative nel campo della nautica; (corsi di vela, patenti nautiche; corsi di vedi formazione sulle antiche professionalità connesse al mondo della nautica), attività formativa nel campo dell'automobilismo (corsi di guida, sicurezza stradale, corsi di regolarità, gastronomia);f) organizzazione di crociere e raid automobilistici; commercio all'ingrosso e al minuto compreso, l'import-export, la rappresentanza di articoli sportivi, gadget, libri, riviste e giornali, di confezioni per adulti, bambini e neonati, di articoli di pelletteria e da viaggio; gestione, apertura e compravendita di ristoranti, pizzerie, bar, tavole calde, pub, mense e spacci, alberghi, pensioni, locande, affittacamere, servizi catering esercizi pubblici in genere, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di alcolici e superalcolici; l'organizzazione e la realizzazione di attività di intrattenimento e di spettacolo dal vivo; il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, con la relativa attività di importazione ed esportazione e la rappresentanza di prodotti alimentari, bevande alcoliche e superalcoliche, il tutto sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio

che per conto terzi. —

Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle disposizioni emanate con legge n. 197 del 1991 e decreti legislativi n. 385 del giorno 1 settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998, la Società potrà inoltre:

- 1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in al tre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;
- 2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto.
- 4) La durata della società è fissata a tempo illimitato. È riconosciuto a ciascun socio il diritto di recesso da eserci tarsi in ogni momento con preavviso di almeno sei mesi ai sensi del 2° comma dell'art. 2473 del Codice Civile.

—CAPITALE E CONFERIMENTI —

5) - Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge. Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile .-6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco o del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.-

## — DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI —

- 7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del 20 comma dell'art. 2468 del Codice Civile. I diritti sociali spettano ai soci in alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 8) Il domicilio dei soci, per tutti rapporto con la società, è quello risultante dal Registro ove è iscritta la società.

## -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -

9) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci. Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti l'esperimento della seguente procedura. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto 0 il valore partecipazione. Entro il termine di decadenza zia, gli altri soci possono di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci. valore della partecipazione, in mancanza di accordo, sarà determinato dal Collegio Arbitrale di cui appresso. È facoltà al dell'alienante rinunziare richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del qualora ritenga inadequato il valore Arbitrale. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente diritto di prelazione, stabilito dal Collegio articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società. La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento della partecipazione al coniuge e ai figli del socio cedente intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione. La partecipazione sociale è liberamente trasmissibile per successione a causa di morte. —

# ---DIRITTO DI RECESSO --

10) - Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito: la proroga del termine di durata della società ove non sia prevista una durata illimitata; all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali; l'aumento del capitale da attuarsi mediante offerta, anche parziale, delle partecipazioni di nuova emissione a terzi. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, o al Sindaco, o al Collegio Sindacale ovvero al revisore. raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui: è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di

recesso; -- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso. Il diritto di legittimamente e ritualmente esercitato, effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo all'effettivo rimborso al della partecipazione. -11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C .. -12) - Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già previsto dalla legge: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile del Sindaco o del Collegio Sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; -5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, rilevante modificazione dei diritti dei soci; -6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della ovvero una società; -7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c .. -13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12) nonché negli altri casi in cui sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare. -14) - Le deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o che per legge, per statuto o per richiesta di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale debbano essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima. -

- 15) Le decisioni dei soci sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono costitutivi e deliberativi adottate con i rispettivi e le maggioranze previsti quorum dalla legge.
- 16) Tutte le decisioni dei soci tanto in forma assembleare

quanto in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

- 17) Convocazione dell'assemblea L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 18) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabili ti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima. Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al sindaco, o al collegio sindacale ovvero al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:
- a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

—Assemblea totalitaria –

<sup>19) -</sup> In mancanza di formale convocazione l'assemblea si

l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori Sindaci, se nominati, e tutti i partecipanti sono informati, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Diritto di intervento all'assemblea -20) - Possono iscritti nel intervenire all'assemblea coloro Registro delle Imprese competente che risultino alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione. Rappresentanza -21) - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale. Presidenza 22) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal più anziano degli amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti. Verbale dell'assemblea -23) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente: ----- la regolare costituzione dell'assemblea; ---- l'identità e la legittimazione dei presenti; ---- lo svolgimento della riunione; -- le modalità e il risultato delle votazioni. -24) - Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.-— AMMINISTRAZIONE — 25) - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina che potrà essere anche a tempo indeterminato e fino a dimissioni dell'Amministratore o a revoca da parte dell'assemblea. 26) - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'Assemblea in sede di nomina stabilisce alternativamente: se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione; l'amministrazione è invece affidata a ciascun

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano

27) - Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi

amministrazione -

amministratore con poteri disgiunti o congiunti con altri amministratori, anche nominativamente indicati. Consiglio di

membri il presidente nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci in sede di costituzione o all'atto della nomina. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- 28) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci o dal revisore se nominati. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio ed o al Sindaco, o al Collegio Sindacale o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. Le adunanze del consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro. —
- 29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. ——
  30) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 31) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai membri del consiglio amministrazione devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il favorevole della maggioranza assoluta voto deali amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, le deliberazioni sono valide se adottate all'unanimità. Sostituzione degli amministratori —

- 32) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati. Gli Amministratori così alla durata prevista per sostituiti rimangono gli amministratori in carica fino precedentemente nominati. Rappresentanza della società
- 33) La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita, all'amministratore unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione. 34) L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

----Poteri di amministrazione -

- 35) All'Organo amministrativo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'Assemblea dei soci. L'Organo Amministrativo delibera inoltre sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c..
- 36) Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

  Compensi
- 37) Il compenso spettante agli amministratori verrà determinato dall'assemblea dei soci in misura fissa o proporzionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili, anche in relazione a particolari incarichi attribuiti specificamente ad alcuni di essi. L'assemblea potrà riconoscere all'Organo amministrativo, una indennità di fine rapporto determinata mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.
- 38) La nomina del Sindaco o del Collegio Sindacale è obbligatoria qualora si verifichino i presupposti di cui al secondo e terzo comma dell' art. 2477 del codice civile ovvero negli altri casi previsti dalla legge. Nelle fattispecie previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile, si applicano le disposizioni stabilite in

materia di società per azioni e la revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale. Qualora non vi sia obbligo di nomina, è in facoltà dei soci di nominare un Sindaco o un revisore legale dei conti ovvero un Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e due sindaci supplenti. In tal caso, il Sindaco, il revisore legale dei conti, ovvero il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri stabili ti dalle norme in materia di società per azioni. La nomina, la revoca, la sostituzione e la retribuzione dei Sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è disciplinata dalle norme stabili te in materia di società per azioni.

#### ----BILANCIO E UTILI --

- 39) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla alla fine di ogni esercizio l'Organo formazione del bilancio sociale Amministrativo procede a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale.
- 40) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

----Finanziamenti soci -

41) - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società sia in conto capitale sia a fondo perduto sia ad altro titolo che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio, e in particolare con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopra citato Comitato in merito, nonché in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, primo comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Non si considerano sopravvenienze attive i dai soci in proporzione alle versamenti quote partecipazione rinuncia da parte dei soci, nella stessa crediti derivanti da precedenti proporzione, ai

finanziamenti. -

# ---SCIOGLIMENTEO LIQUIDAZIONE

42) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci ai quali , salva diversa delibera dell' assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### 

43) - La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed e/o, più in generale, relativi al rapporto all'applicazione dell'atto costitutivo aventi ad oggetto diritti disponibili sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono prevede compromettersi l'obbligatorio e comunque quelle per cui la legge intervento del Pubblico Ministero verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina. Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.—

## —RINVIO —

44) - Per statuto si quanto non è espressamente previsto dal fa riferimento alle disposizioni contenute presente nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.— Trattamento dei dati personali I comparenti danno atto di preso visione, ricevendone da me Notaio dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e consentono, occorrer possa, al trattamento dei dati personali per quanto forniti ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa. — Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto al comparente, il quale, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla propria volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore dodici e minuti quaranta .-Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina come per legge e da me Notaio completato su circa venticinque pagine di sette fogli rigati e bollati a norma di legge.-F.to Francesco Arcieri-

F.to Alessa	andro Bonanni Nota	io	

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti. Roma, 6 novembre 2015